MINISTERO DELLE FINANZE

MOD. 730/94

REDDITI 1993

dichiarazione
dei lavoratori dipendenti
e pensionati
che si avvalgono
dell'assistenza fiscale

istruzioni per la compilazione

730

INDICE

ISTRUZIONI GENERALI 2

1. L'assistenza fiscale per lavoratori dipendenti e pensionati 2
2. Chi può utilizzare il Mod. 730 . . . 2
3. Chi non può utilizzare il Mod. 730 2
4. Contribuenti esonerati dall'obbligo della dichiarazione 2
5. Dichiarazione congiunta 2
6. Come si presenta il Mod. 730 . . . 2

GUIDA ALLA COMPILAZIONE 3

7. Come si utilizza il modello inviato dall'Amministrazione finanziaria . 3
8. Codice fiscale, dati anagrafici e di residenza 3
9. Coniuge e familiari a carico 3
10. Dati del sostituto d'imposta 3
11. Arrotondamento 3
12. Quadro A - Redditi dei terreni . . . 3
13. Quadro B - Redditi dei fabbricati . 4
14. Quadro C - Redditi di lavoro dipendente e assimilati 5
15. Quadro D - Altri redditi 6
16. Quadro E - Oneri 6
17. Quadro F - Altri dati 8
18. Sanzioni 8

APPENDICE 9

IL FASCICOLO CONTIENE INOLTRE

- il **mod. 730** per dichiarare:
  – redditi dei terreni
  – redditi dei fabbricati
  – redditi di lavoro dipendente
  – altri redditi
  – oneri deducibili o detraibili

- il **mod. 730-1** da utilizzare per esprimere la scelta per la destinazione dell'otto per mille dell'Irpef

1
L'ASSISTENZA FISCALE PER LAVORATORI DIPENDENTI E PENSIONATI

Il **modello 730** consente ai lavoratori dipendenti e pensionati di presentare la dichiarazione dei redditi avvalendosi dell'assistenza del proprio datore di lavoro o ente pensionistico o dei centri autorizzati di assistenza fiscale per lavoratori dipendenti e pensionati.

La dichiarazione è composta dal Mod. 730 (per indicare i dati anagrafici, i redditi e gli oneri deducibili o detraibili) e dal Mod. 730-1 (per esprimere la scelta per la destinazione dell'otto per mille dell'Irpef).

Nei prospetti posti in fondo all' Appendice, sono riepilogate le varie fasi della procedura di assistenza fiscale richiesta al datore di lavoro o all'ente pensionistico ovvero al Caaf.

2
CHI PUÒ UTILIZZARE IL MOD. 730

Possono utilizzare il modello 730 i lavoratori dipendenti e pensionati che possiedono anche:

- redditi dei terreni e dei fabbricati
- redditi di capitale, limitatamente agli utili da partecipazione in società ed enti soggetti all'Irpeg
- redditi di lavoro autonomo, limitatamente ai compensi derivanti da rapporti di collaborazione coordinata e continuativa, ai proventi lordi derivanti dall'utilizzazione di opere dell'ingegno, di invenzioni industriali, ecc. ed ai corrispettivi per prestazioni non abituali
- oneri deducibili o per i quali spetta la detrazione di imposta.

Per i lavoratori dipendenti con contratto di lavoro a tempo determinato di periodo inferiore all'anno è necessario che il rapporto di lavoro duri almeno dal mese di marzo al mese di luglio 1994.

Sono equiparati ai lavoratori dipendenti e pensionati (e possono richiedere l'assistenza alle stesse condizioni e con le stesse modalità) anche:

- i soci di cooperative di produzione e lavoro, di servizi, agricole e di prima trasformazione dei prodotti agricoli e di piccola pesca
- i sacerdoti della Chiesa cattolica.

3
CHI NON PUÒ UTILIZZARE IL MOD. 730

Non possono utilizzare il modello 730 e devono presentare il modello 740 coloro che possiedono:

- redditi d'impresa e di partecipazione
- redditi derivanti dall'esercizio di arti e professioni
- altri redditi di capitale, di lavoro autonomo e "diversi" (ad es. redditi derivanti da lastrici solari, dalle aree urbane, da immobili situati all'estero o da terreni dati in affitto per usi non agricoli), non compresi tra quelli indicati nel precedente paragrafo.

Non possono utilizzare il modello 730 anche i soggetti che devono presentare la dichiarazione per conto dei contribuenti deceduti, dei minori e delle persone interdette.

4
CONTRIBUENTI ESONERATI DALL'OBBLIGO DELLA DICHIARAZIONE

Non devono comunque presentare la dichiarazione dei redditi coloro che possiedono:

- solo reddito di lavoro dipendente corrisposto da un unico datore di lavoro, se non hanno oneri da far valere
- solo redditi di lavoro dipendente corrisposti da più datori di lavoro per un ammontare complessivo non superiore a lire 8.447.000
- solo reddito di lavoro dipendente corrisposto da un unico datore di lavoro e reddito dei fabbricati, derivante esclusivamente dal possesso dell'abitazione principale e di sue eventuali pertinenze (box, cantina, ecc.), non superiore ad un milione di lire. Tale limite va rapportato al periodo dell'anno durante il quale il fabbricato è stato adibito ad abitazione principale e alla quota di possesso (ad esempio, nel caso di coniugi comproprietari al 50% dell'immobile adibito ad abitazione principale per l'intero anno, il limite è di lire 500.000 per ciascun coniuge)
- solo redditi dei terreni e dei fabbricati complessivamente non superiori a 360.000 lire al lordo della riduzione fino ad un milione di lire attribuita per l'abitazione principale e le sue pertinenze
- solo redditi di lavoro dipendente (corrisposti anche da più datori di lavoro) e altri redditi, diversi da quelli derivanti dall'esercizio di attività imprenditoriali e professionali, per i quali le detrazioni di lavoro dipendente e per familiari a carico annullano completamente l'imposta corrispondente al reddito complessivo. Nel prospetto a fondo pagina, sono indicate alcune condizioni di esonero per i casi in cui le detrazioni di lavoro dipendente e per carichi di famiglia spettano per l'intero anno
- solo redditi esenti (pensioni sociali, pensioni di guerra, ecc.) o soggetti a ritenuta alla fonte a titolo di imposta (ad es., interessi sui conti correnti bancari o postali, interessi sui BOT o sui titoli pubblici). Non costituiscono reddito ai fini fiscali le rendite erogate dall'Inail ed alcune pensioni "privilegiate": vedere la voce "Rendite e pensioni che non costituiscono reddito" in Appendice.

5
DICHIARAZIONE CONGIUNTA

I lavoratori dipendenti e pensionati possono presentare la dichiarazione modello 730 congiuntamente se il coniuge possiede solo redditi dei terreni e dei fabbricati di ammontare complessivamente non superiore a lire 5.100.000 (limite per essere considerato fiscalmente a carico).

ATTENZIONE
Per i casi in cui la dichiarazione congiunta non è consentita, vedere la voce "Dichiarazione congiunta" in Appendice.

6
COME SI PRESENTA IL MOD. 730

La dichiarazione Mod. 730 va consegnata al datore di lavoro o ente pensionistico o al Caaf in un unico esemplare. Se lo spazio disponibile nel modello risulta insufficiente, occorrerà compilare altri esemplari del modello, numerandoli progressivamente nell'apposita casella.

Nel caso di investimenti o attività finanziarie all'estero, vedere la voce "Investimenti o attività finanziarie all'estero" in Appendice.

ATTENZIONE
Alla dichiarazione non deve essere allegata alcuna documentazione, che, però, deve essere conservata dal contribuente che ha presentato la dichiarazione fino al 31 dicembre 1999, termine entro il quale l'Amministrazione ha facoltà di richiederla.

PROSPETTO DEGLI ESONERI DALLA PRESENTAZIONE DELLA DICHIARAZIONE PER EFFETTO DELLE DETRAZIONI D'IMPOSTA

Lavoratori dipendenti e pensionati per i quali le detrazioni spettano per l'intero anno

Senza coniuge a carico e con reddito complessivo fino a lire		Con coniuge a carico e con reddito complessivo fino a lire	
8.447.000		11.888.000	
8.843.000	(con 1 figlio a carico)	12.684.000	(con 1 figlio a carico)
9.243.000	(con 2 figli a carico)	13.479.000	(con 2 figli a carico)
9.638.000	(con 3 figli a carico)	14.000.000	(con 3 figli a carico)
10.038.000	(con 4 figli a carico)	14.175.000	(con 4 figli a carico)
10.434.000	(con 5 figli a carico)	14.864.000	(con 5 figli a carico)
10.834.000	(con 6 figli a carico)	15.512.000	(con 6 figli a carico)
11.229.000	(con 7 figli a carico)	16.161.000	(con 7 figli a carico)
11.629.000	(con 8 figli a carico)	16.809.000	(con 8 figli a carico)

7
COME SI UTILIZZA IL MODELLO INVIATO DALL'AMMINISTRAZIONE FINANZIARIA

Il lavoratori dipendenti e i pensionati che utilizzano il **modello 730** inviato dall'Amministrazione finanziaria con i dati rilevati dalle dichiarazioni presentate nel 1993, dovranno:

- verificare se esistono le condizioni di esonero dalla presentazione della dichiarazione (consultare paragrafo 4) ovvero se esistono i presupposti per avvalersi dell'assistenza fiscale (consultare paragrafi 2 e 3)
- controllare la completezza e la correttezza dei dati indicati
- integrare i dati eventualmente mancanti (figli nati nel 1993, terreni o fabbricati acquistati nel corso dell'anno, oneri sostenuti, ecc.)
- variare negli appositi spazi del modello i dati modificati (familiari non più a carico, terreni o fabbricati venduti nel corso del 1993, ecc.) o quelli indicati non correttamente.

8
CODICE FISCALE, DATI ANAGRAFICI E DI RESIDENZA

Il **codice fiscale** è rilevabile dal tesserino rilasciato dall'Amministrazione finanziaria.

Il **cognome ed il nome** vanno indicati senza alcun titolo (di studio, onorifico ecc.); le donne devono indicare solo il cognome da nubile.

Per la **provincia** va indicata la sigla automobilistica (RM per ROMA).

La **residenza anagrafica** deve essere indicata solo se variata rispetto alla dichiarazione del 1993 oppure se la dichiarazione viene presentata per la prima volta. Vedere in tali casi la voce "Cambio di residenza" in Appendice.

Chi è **nato all'estero,** deve indicare, in luogo del Comune, lo Stato di nascita e scrivere "EE" nello spazio relativo alla provincia.

9
CONIUGE E FAMILIARI A CARICO

Sono **considerati a carico** , se non possiedono nell'anno redditi propri per un ammontare superiore a **L. 5.100.000**:

- il **coniuge;**
- i **figli minori** di età o permanentemente inabili al lavoro, compresi i figli naturali riconosciuti, i figli adottivi e gli affidati o affiliati;
- i **figli di età non superiore a 26 anni** dediti agli studi o a tirocinio gratuito;
- i **familiari di cui all'art. 433 del codice civile;** al riguardo vedere la voce "Familiari indicati nell'art. 433 del codice civile" in Appendice.

Le detrazioni per coniuge e figli a carico spettano anche se gli stessi non risiedono in Italia.

ATTENZIONE
La colonna "Variazioni" è riservata ai soli contribuenti cui è stato inviato il modello dall'Amministrazione finanziaria.
Se si utilizza tale modello ed occorre variare o integrare i dati:
- indicare, nella colonna "Variazioni", il nuovo numero dei mesi a carico e la nuova misura delle detrazioni;
- barrare la casella dei mesi a carico nella colonna "Variazioni" se il familiare non risulta più a carico per tutto il 1993;
- compilare una nuova riga del prospetto per indicare i dati di nuovi familiari a carico.

Il codice fiscale del coniuge va indicato anche se questi non è a carico o non viene presentata la dichiarazione congiunta.

DETRAZIONE PER FIGLI A CARICO

La detrazione per figli a carico spetta **in uguale misura a entrambi i genitori** , anche se sono separati.

La detrazione per figli a carico spetta **in misura doppia ad uno solo dei genitori** quando l'altro genitore è fiscalmente a carico del primo e nelle ipotesi descritte alla voce "Detrazione per figli a carico" in Appendice.
Si ha, invece, diritto per il **primo figlio** alla **detrazione prevista per coniuge a carico** e per gli **altri figli** alla **detrazione in misura doppia** quando l'altro genitore manca (perché deceduto) e il contribuente non si è risposato o, se risposato, si è legalmente ed effettivamente separato, nonché negli altri casi descritti alla voce "Detrazione per figli a carico" in Appendice.

Indicare nella casella **misura delle detrazioni** il codice:
- **1** se la detrazione spetta in uguale misura ad entrambi i genitori;
- **2** se la detrazione spetta in misura doppia;
- **3** se per il primo figlio spetta la detrazione per coniuge a carico.

DETRAZIONE PER ALTRI FAMILIARI A CARICO

La **detrazione per gli altri familiari a carico** va proporzionalmente suddivisa fra i contribuenti aventi diritto nei casi in cui l'obbligo del mantenimento fa capo a più persone (ad es., per i figli maggiorenni a carico di entrambi i genitori).
In tal caso, nella casella **misura delle detrazioni** indicare la **percentuale di spettanza** della detrazione.

ATTENZIONE
Rientrano nella categoria degli altri familiari a carico anche il figlio maggiorenne e il figlio studente di età superiore ai 26 anni, purché conviventi con il contribuente e con redditi propri non superiori a lire 5.100.000.

10
DATI DEL SOSTITUTO D'IMPOSTA

Il lavoratore dipendente o pensionato che si rivolge ad un Caaf deve indicare i dati del datore di lavoro o ente pensionistico che dovrà effettuare il conguaglio, ricavandoli dal mod. 101 o 201 ovvero dalla comunicazione anticipata da essi rilasciata.
Nel caso di **contemporaneo** rapporto con più datori di lavoro e/o enti pensionistici vanno indicati i dati del soggetto che eroga il trattamento economico più elevato.

11
ARROTONDAMENTO

Tutti gli importi indicati nella dichiarazione devono essere arrotondati alle mille lire superiori se le ultime tre cifre superano le cinquecento lire e a quelle inferiori nel caso contrario; ad esempio 1.501 diventa 2.000; 1.500 diventa 1.000; 1.499 diventa 1.000.
Per semplificare la compilazione, sul modello sono prestampati i tre zeri finali in corrispondenza degli spazi nei quali devono essere indicati gli importi.

12
QUADRO A - REDDITI DEI TERRENI

Il **quadro A** va utilizzato per dichiarare i redditi dei terreni e deve essere compilato:
a) da coloro che possiedono, a titolo di proprietà, enfiteusi, usufrutto o altro diritto reale, terreni situati nel territorio dello Stato che sono o devono essere iscritti in catasto con attribuzione di rendita;
b) dagli affittuari che esercitano l'attività agricola nei fondi condotti in affitto e dagli associati nei casi di conduzione associata (questi ultimi due soggetti devono compilare il quadro limitatamente alla colonna relativa al reddito agrario).

I redditi dominicale e agrario da dichiarare sono quelli risultanti dall'applicazione delle tariffe d'estimo.

Se la coltura effettivamente praticata non corrisponde a quella risultante dal catasto, per la determinazione del reddito consultare la voce "Variazioni di coltura dei terreni" in Appendice.

Per la determinazione del reddito dei terreni adibiti a colture prodotte in serra o alla funghicoltura, vedi la voce "Terreni adibiti a colture prodotte in serra o alla funghicoltura" in Appendice.

COME SI COMPILA IL QUADRO A

Chi ha ricevuto il modello inviato dall'Amministrazione Finanziaria deve verificare la completezza e la correttezza dei dati indicati.
Se tali dati risultano incompleti il contribuente deve integrarli con quelli mancanti, quali, ad esempio, il canone di affitto ed il codice relativo ai "Casi particolari".
Se, invece, sono intervenute delle variazioni rispetto a quanto indicato dall'Amministrazione finanziaria o se quanto indicato risulta non corretto, va compilato il riquadro delle "Variazioni". In tal caso, indicare tutti i dati del terreno per il quale si sono avute le variazioni o sono stati riscontrati errori, avendo cura di riportare nell'apposito spazio il numero del rigo nel quale sono esposti i dati da variare.
Per i terreni ceduti nel corso del 1992 e quindi non più posseduti dal contribuente nel 1993, indicare il numero d'ordine e barrare la casella relativa ai giorni di possesso.

Chi non utilizza il modello inviato dall'Amministrazione finanziaria deve compilare sempre il primo riquadro e non quello delle variazioni.

Nelle **colonne 1 e 3** va riportato, rispettivamente, il totale del reddito catastale dominicale e agrario.

In caso di conduzione associata nella colonna 3 deve essere indicata la quota di reddito agrario relativa alla percentuale di partecipazione. Tale percentuale è quella che risulta da apposito atto sottoscritto da tutti gli associati; in assenza di tale atto la partecipazione si presume ripartita in parti uguali tra tutti gli associati.

Nella **colonna 2** vanno evidenziati, riportando i codici sottoelencati, i seguenti casi:

- **1** proprietario del terreno;
- **2** proprietario del terreno concesso in affitto in regime legale di determinazione del canone;
- **3** proprietario del terreno concesso in affitto in assenza di regime legale di determinazione del canone;
- **4** conduttore del fondo (diverso dal proprietario) o affittuario.

Nella **colonna 4** va indicato il periodo di possesso del terreno espresso in giorni (365 se per l'intero anno).

Nella **colonna 5** va indicata la quota di possesso espressa in percentuale (100% se per intero).
In caso di terreno concesso in affitto in regime legale di determinazione del canone, nella colonna 6 deve essere indicato l'ammontare del canone risultante dal contratto, corrispondente al periodo indicato a colonna 4.

Nella **colonna 7** vanno evidenziati, riportando i codici sottoelencati, i seguenti casi particolari:

- **1** mancata coltivazione, neppure in parte, per un'intera annata agraria e per cause non dipendenti dalla tecnica agraria, del fondo rustico costituito per almeno due terzi da terreni qualificati come coltivabili a prodotti annuali; rientrano in questa ipotesi anche i casi di ritiro di seminativi dalla produzione, sempreché i terreni costituenti il fondo rustico siano rimasti effettivamente incolti per l'intera annata agraria, senza sostituzione, neppure parziale, con altra, diversa coltivazione;
- **2** perdita per eventi naturali di almeno il 30% del prodotto ordinario del fondo nell'anno, se il possessore danneggiato ha denunciato all'Ufficio Tecnico Erariale l'evento dannoso entro tre mesi dalla data in cui si è verificato ovvero, se la data non sia esattamente determinabile, almeno 15 giorni prima dell'inizio del raccolto;
- **3** terreno in conduzione associata.

Se nel corso del 1993 si sono verificate situazioni diverse per uno stesso terreno (variazioni di quote di possesso, terreno dato in affitto, ecc.), occorre compilare un rigo per ogni singola situazione, indicando nella colonna 4 il relativo periodo. In tali casi, barrare la casella di **colonna 8** per indicare che si tratta dello stesso terreno del rigo precedente. Se si compila il riquadro "Variazioni", oltre a barrare la casella di **colonna 8**, va riportato anche il numero di quello per il quale sono intervenute le variazioni.

13
QUADRO B - REDDITI DEI FABBRICATI

Il **Quadro B** va utilizzato per dichiarare i redditi dei fabbricati e deve essere compilato da coloro che possiedono a titolo di proprietà, usufrutto o altro diritto reale, fabbricati situati nel territorio dello Stato che sono o devono essere iscritti con attribuzione di rendita nel catasto edilizio urbano.
Si ricorda che tra gli altri diritti reali rientra il diritto di abitazione spettante, ad esempio, al coniuge superstite ai sensi dell'art. 540 del codice civile ed al coniuge separato convenzionalmente o per sentenza.

ATTENZIONE
Per quanto riguarda le unità immobiliari di cui all'articolo 1117, n. 2, del Codice civile, oggetto di proprietà condominiale cui è attribuita o attribuibile una autonoma rendita catastale (quali i locali per la portineria, per l'alloggio del portiere e per altri servizi in comune), si ricorda che il singolo condomino deve dichiarare la quota di reddito di propria spettanza soltanto se la stessa è di importo superiore a lire 50.000.

I soci di cooperative edilizie (non a proprietà indivisa) assegnatari di alloggi anche se non ancora titolari di mutuo individuale sono tenuti ad indicare nella propria dichiarazione il reddito relativo all'alloggio assegnato. Lo stesso dicasi per gli assegnatari di alloggio a riscatto o con patto di futura vendita da parte di Enti (es. IACP, ex INCIS etc.).

Non danno luogo a reddito di fabbricati, e non vanno pertanto dichiarate, le costruzioni rurali (ed eventuali pertinenze) appartenenti al possessore o all'affittuario dei terreni cui servono, sempreché effettivamente adibite agli usi agricoli.

Non danno luogo altresì a reddito di fabbricato le unità immobiliari, anche ad uso diverso da quello di abitazione, per le quali sono state rilasciate licenze, concessioni o autorizzazioni per restauro, risanamento conservativo o ristrutturazione edilizia, limitatamente al periodo di validità del provvedimento, durante il quale l'unità immobiliare non deve essere comunque utilizzata.

COME SI COMPILA IL QUADRO B

Chi ha ricevuto il modello inviato dall'Amministrazione finanziaria deve verificare la completezza e la correttezza dei dati indicati.
Se tali dati risultano incompleti il contribuente deve integrarli con quelli mancanti, quali, ad esempio, il reddito effettivo e il codice relativo ai "Casi particolari".
Se, invece, sono intervenute delle variazioni rispetto a quanto indicato dall'Amministrazione finanziaria o se quanto indicato risulta non corretto, va compilato il riquadro delle "Variazioni". In tal caso, indicare tutti i dati del fabbricato per il quale si sono avute le variazioni o sono stati riscontrati errori, avendo cura di riportare nell'apposito spazio il numero del rigo nel quale sono esposti i dati da variare.
Per i fabbricati ceduti nel corso del 1992 e quindi non più posseduti dal contribuente nel 1993, indicare il numero d'ordine e barrare la casella relativa ai giorni di possesso.
Chi non utilizza il modello inviato dall'Amministrazione finanziaria deve compilare sempre il primo riquadro e non quello delle "Variazioni".

Nella **colonna 1** va indicata la rendita catastale, tenendo conto delle eventuali variazioni conseguenti all'esito favorevole dei ricorsi presentati dai Comuni compresi nell'elenco distribuito dall'Amministrazione finanziaria.

Per gli immobili di interesse storico e artistico, vedere la relativa voce in Appendice.

Nella **colonna 2** vanno evidenziati, riportando i codici sottoelencati, i seguenti casi:

- **1** unità immobiliare utilizzata come abitazione principale;
- **2** unità immobiliare tenuta a disposizione per la quale si applica l'aumento di un terzo;
- **3** unità immobiliare locata;
- **4** unità immobiliare locata in regime legale di determinazione del canone;
- **5** unità immobiliare costituente pertinenza dell'abitazione principale (box, cantine, ecc.) se iscritta in catasto con autonoma rendita;

- **9** unità immobiliare che non rientra nei precedenti casi.

- **Unità immobiliari utilizzate come abitazione principale**

Si considera **abitazione principale** quella nella quale il contribuente dimora abitualmente (normalmente l'abitazione principale coincide con quella di residenza anagrafica).
Dall'ammontare complessivo del reddito dell'unità immobiliare adibita ad abitazione principale e di quello delle sue pertinenze il soggetto che presta l'assistenza dedurrà, fino a concorrenza dell'ammontare stesso, l'importo di **1 milione di lire**, rapportato al periodo dell'anno durante il quale sussiste tale destinazione ed alla quota di possesso.

- **Unità immobiliari tenute a disposizione**

Per unità immobiliari a disposizione (per le quali il soggetto che presta l'assistenza opererà la maggiorazione di un terzo della rendita catastale indicata dal contribuente) si intendono le unità immobiliari adibite ad abitazione, possedute in aggiunta a quella utilizzata come abitazione principale del possessore. In Appendice sotto la voce "Unità immobiliari tenute a disposizione" sono contenute maggiori informazioni per l'individuazione delle unità immobiliari in questione.

Nella **colonna 3** va indicato il periodo di possesso espresso in giorni (365, se per tutto l'anno).

Il reddito dei fabbricati di nuova costruzione va dichiarato a partire dalla data in cui il fabbricato è divenuto atto all'uso cui è destinato o è stato comunque utilizzato dal possessore.

Nella **colonna 4** va indicata la quota di possesso espressa in percentuale (100% se per intero).

- **Fabbricati dati in locazione**

Nella **colonna 5** indicare l'85% del canone di locazione (per i fabbricati siti nella città di Venezia centro e nelle isole della Giudecca, di Murano e di Burano indicare il 75% del canone). L'ammontare del canone è quello risultante dal contratto di locazione (compresa la maggiorazione spettante in caso di sublocazione ed escluse le spese di condominio, luce, acqua, gas, portiere, ascensore, riscaldamento e simili, se sono comprese nel canone) ed è relativo al periodo di possesso indicato a colonna 3. L'ammontare del canone va considerato indipendentemente dalla effettiva percezione. In caso di comproprietà il canone va considerato per intero indipendentemente dalla quota di possesso.

Se il contratto di affitto si riferisce, oltre che alla abitazione, anche alle sue pertinenze (box, cantina, ecc.) iscritte in catasto con autonoma rendita, indicare nella colonna 5 per ciascuna unità immobiliare la quota del canone ad essa relativa; quest'ultima va determinata ripartendo il canone stesso in misura proporzionale alla rendita catastale di ciascuna unità immobiliare.

Nella colonna 6 vanno evidenziati, riportando i codici sottoelencati, i seguenti casi particolari:

- **1** fabbricati distrutti o inagibili a seguito degli eventi sismici, che per legge siano stati esclusi da imposizione (a condizione che sia stato rilasciato un certificato del Comune attestante la distruzione ovvero l'inagibilità del fabbricato);
- **2** fabbricati per i quali sono state sostenute spese per il contenimento dei consumi energetici per le quali si richiede la deduzione dal reddito complessivo (consultare in Appendice la voce "Deduzione per il piano energetico nazionale").

Se nel corso del 1993 si sono verificate situazioni diverse per uno stesso fabbricato (variazioni di quote di possesso, utilizzo, ecc.), occorre compilare un rigo per ogni singola situazione, indicando nella **colonna 3** il relativo periodo. In tali casi barrare la casella di **colonna 7** per indicare che si tratta dello stesso fabbricato del rigo precedente. Se si sta compilando il riquadro "Variazioni" oltre a barrare la casella di **colonna 7** riportare il numero di quello per il quale sono intervenute le variazioni.

14
QUADRO C - REDDITI DI LAVORO DIPENDENTE E ASSIMILATI

I lavoratori dipendenti, i pensionati e i percettori di redditi assimilati, che presentano il mod. 730 al Caaf, devono indicare tutti i redditi di lavoro dipendente e/o di pensione percepiti; coloro che, invece, si rivolgono per l'assistenza al datore di lavoro o all'ente pensionistico devono indicare i redditi di lavoro dipendente o di pensione erogati da sostituti diversi da quello a cui si sono rivolti.
In Appendice sotto la voce "Redditi esteri" sono contenute informazioni circa il trattamento fiscale di stipendi, pensioni e redditi assimilati prodotti all'estero.

SEZIONE I - LAVORO DIPENDENTE E ASSIMILATI

In questa sezione vanno indicati i redditi di lavoro dipendente o di pensione ed i redditi assimilati, riportando i dati dei certificati modello 101 e modello 201, oppure della relativa comunicazione anticipata.

Nella Sezione I vanno anche indicati i seguenti redditi assimilati a quello di lavoro dipendente:

- somme percepite a titolo di borsa di studio o di assegno, premio o sussidio per fini di studio e di addestramento professionale, sempreché le stesse siano erogate al di fuori di un rapporto di lavoro dipendente in atto fra il soggetto erogante e il percettore;
- trattamento speciale di disoccupazione, di cui alla legge 5 novembre 1968, n. 1115;
- mance percepite dagli impiegati tecnici delle case da gioco (croupiers) .

Nella **colonna 2** indicare l'importo dei redditi percepiti (punto 5 del mod. 101 o del mod. 201).

Nella **colonna 3** indicare l'importo delle ritenute (punto 17 del mod. 101 o del mod. 201).

Le **colonne 4** e **5** devono essere compilate solo in presenza di rapporti di lavoro iniziati o cessati nel corso del 1993, rilevando le date di inizio e/o fine rapporto rispettivamente dai punti 29 e 30 del mod. 101. Le date di inizio e fine rapporto vanno indicate anche per le borse di studio.

SEZIONE II - ALTRI REDDITI ASSIMILATI AL LAVORO DIPENDENTE

In questa sezione vanno indicati gli altri redditi assimilati a quello di lavoro dipendente e cioè:

- gli assegni periodici percepiti dal coniuge, ad esclusione di quelli destinati al mantenimento dei figli, in conseguenza di separazione legale, di divorzio o annullamento del matrimonio;
- gli assegni periodici comunque denominati alla cui produzione non concorrono né capitale né lavoro (escluse le rendite perpetue), compresi gli assegni testamentari, quelli alimentari, ecc.;
- i compensi e le indennità corrisposti dalle Amministrazioni statali ed Enti pubblici territoriali per l'esercizio di pubbliche funzioni;
- le indennità percepite per l'attività parlamentare e per le cariche pubbliche elettive (consiglieri regionali, provinciali, comunali), nonché quelle percepite dai giudici costituzionali;
- le rendite vitalizie e le rendite a tempo determinato costituite a titolo oneroso.

DATI PER LA DETERMINAZIONE DEL CONTRIBUTO AL SERVIZIO SANITARIO NAZIONALE

Nel **rigo C8**, alla **colonna 1** indicare l'ammontare imponibile ai fini del contributo per il Servizio Sanitario Nazionale riportato nello spazio riservato alle "ANNOTAZIONI" del mod. 101 e/o del mod. 201.

Se è stato rilasciato anche il mod. 102 sommare all'importo da indicare a colonna 1 anche il totale degli emolumenti assoggettati al Cssn riportato nello spazio riservato alle "ANNOTAZIONI" del suddetto modello.

Nella **colonna 2** indicare l'importo del punto 4 del mod. 101.

15

QUADRO D - ALTRI REDDITI

REDDITI DI CAPITALE

Nel **rigo D1** indicare:
a **colonna 1** la somma dei seguenti redditi, percepiti nel 1993, al lordo delle ritenute alla fonte:

a) gli utili, la cui distribuzione è stata deliberata da società di capitali residenti nel territorio dello Stato dopo la chiusura dell'esercizio in corso al 1° dicembre 1983;
b) utili anche in natura la cui distribuzione è stata deliberata da società di capitali italiane prima della chiusura dell'esercizio in corso alla data del 1° dicembre 1983;
c) utili anche in natura la cui distribuzione è stata deliberata dai soggetti di cui all'art. 87, lett. b), del Tuir dopo la chiusura dell'esercizio in corso alla data del 1° gennaio 1988;
d) utili anche in natura la cui distribuzione è stata deliberata dai soggetti di cui all'art. 87, lett. b), del Tuir prima della chiusura dell'esercizio in corso alla data del 1° gennaio 1988;
e) utili anche in natura derivanti da partecipazione in enti di cui all'art. 87, lett. c), del Tuir;
f) utili anche in natura distribuiti da società ed enti esteri di ogni tipo, compresi i proventi derivanti dalla partecipazione negli Organismi di Investimento Collettivo in Valori Mobiliari.

In Appendice sotto la voce "Redditi esteri" sono contenute informazioni circa il trattamento fiscale dei predetti utili prodotti all'estero;
a **colonna 2**, il totale dei crediti d'imposta calcolato nel modo seguente:
- nella misura di nove sedicesimi dell'importo degli utili di cui alle lettere a) e c);
- nella misura di un terzo dell'importo degli utili di cui alla lettera b).

Nessun credito di imposta va indicato nel caso in cui vengano dichiarati utili di cui alle lettere d), e) ed f);
a **colonna 3**, l'importo totale delle ritenute d'acconto subite.

REDDITI DI LAVORO AUTONOMO

Nel **rigo D2** indicare:
a **colonna 1**, i compensi in denaro o in natura, percepiti nell'anno 1993 derivanti da rapporti di collaborazione coordinata e continuativa senza vincoli di subordinazione (quali, ad esempio: compensi degli amministratori, revisori e sindaci di società ed enti; compensi derivanti dalla collaborazione a giornali, riviste, enciclopedie e simili – sempreché non corrisposti a titolo di diritto d'autore – e in genere dalle collaborazioni di contenuto professionale prestate in modo coordinato e continuativo ma senza vincolo di subordinazione). Non devono essere indicate le somme corrisposte ai titolari dei predetti rapporti a titolo di rimborso spese di viaggio, vitto e alloggio da questi sostenute per prestazioni effettuate fuori del territorio comunale ed inerenti all'incarico ricevuto, che non hanno formato oggetto di ritenuta di acconto, né le anticipazioni di tali spese effettuate dai committenti;
a **colonna 3**, l'importo delle ritenute di acconto subite.

Nel **rigo D3** indicare:
a **colonna 1** le indennità per la cessazione di rapporti di collaborazione coordinata e continuativa non assoggettabili a tassazione separata e cioè quelle indennità per le quali il diritto alla percezione non risulta da atto di data certa anteriore all'inizio del rapporto. Queste indennità vanno dichiarate nella loro intera misura e non beneficiano di alcuna riduzione forfettaria a titolo di spese;
a **colonna 3**, l'importo delle ritenute di acconto subite.

Nel **rigo D4** indicare:
a **colonna 1** i proventi al lordo della riduzione forfettaria derivanti dall'utilizzazione economica di opere dell'ingegno e di invenzioni industriali e simili da parte dell'autore o inventore (brevetti, disegni e modelli ornamentali e di utilità, *know-how*, ecc), vale a dire i diritti di autore e le *redevances* in genere;
a **colonna 3**, l'importo delle ritenute di acconto subite.

REDDITI DIVERSI

Nel **rigo D5** indicare:
a **colonna 1** i corrispettivi derivanti da attività di lavoro autonomo non esercitate abitualmente o dall'assunzione di obblighi di fare, non fare o permettere, con esclusione dei corrispettivi delle attività svolte all'estero;
a **colonna 2**, le spese inerenti i corrispettivi di cui a colonna 1. Si precisa che non sono deducibili, per ognuna delle operazioni eseguite, spese superiori ai corrispettivi ricavati in ciascuna di esse;
a **colonna 3**, l'importo delle ritenute di acconto subite.

ONERI RIMBORSATI

Nel **rigo D6** indicare le somme conseguite a titolo di rimborso di imposte ed oneri che, dedotti in anni precedenti dal reddito complessivo quali "oneri deducibili", nell'anno 1993 sono stati oggetto di sgravio, rimborso o comunque restituzione da parte degli uffici finanziari o di terzi.

Nel **rigo D7** indicare le somme conseguite nel 1993 a titolo di rimborso di oneri per i quali si è fruito della detrazione nell'anno 1992.

Le somme da dichiarare nei righi D6 e D7 vanno indicate nella misura in cui sono state percepite o hanno formato oggetto di sgravio e per l'importo a suo tempo dedotto e saranno assoggettate a tassazione separata da parte degli uffici finanziari.

16

QUADRO E - ONERI

Nel **quadro E** vanno indicati gli oneri per i quali è riconosciuta la detrazione nella **sezione I** e gli oneri deducibili nella **sezione II**.
La detrazione e la deduzione sono ammesse solo se gli oneri sono stati sostenuti nel 1993 dal dichiarante nell'interesse proprio.
Le spese mediche, i premi di assicurazione sulla vita e contro gli infortuni, i contributi previdenziali non obbligatori per legge e le spese per frequenza di corsi di istruzione secondaria e universitaria sono detraibili anche se l'onere è stato sostenuto nell'interesse delle persone fiscalmente a carico.
Le spese mediche e quelle di assistenza specifica dei portatori di handicap di cui al **rigo E15** sono deducibili anche se sono stati sostenuti per i familiari compresi tra quelli elencati in Appendice sotto la voce "Familiari indicati nell'art. 433 del codice civile", anche se non sono fiscalmente a carico.

SEZIONE I - ONERI PER I QUALI È RICONOSCIUTA LA DETRAZIONE D'IMPOSTA

Vanno indicati in questa sezione gli oneri per i quali spetta la detrazione d'imposta del 27%.

- **Spese mediche**

Al **rigo E1** indicare le **spese mediche per le quali la detrazione spetta sull'intero importo**. Sono tali:
- le spese riferite a prestazioni chirurgiche;
- le spese sostenute per analisi, indagini radioscopiche, ricerche e applicazioni;
- le spese per prestazioni specialistiche rese da medico specialista;
- le spese sostenute dal contribuente per l'acquisto (o l'affitto) di protesi sanitarie;
- le spese per i mezzi necessari per la deambulazione, la locomozione ed il sollevamento di portatori di menomazioni funzionali permanenti.

Informazioni più dettagliate in merito alle spese mediche sono contenute in Appendice alla voce "Spese mediche".

ATTENZIONE
Vanno comprese nell'importo da indicare nel **rigo E1** anche le erogazioni, indicate ai punti 26 e 27 del Mod. 101, effettuate dal datore di lavoro, anche in forma assicurativa, a fronte di spese sanitarie.

Al **rigo E2** indicare le **spese mediche per le quali la detrazione spetta sull'importo che eccede lire 500 mila,** quali quelle relative a:
- prestazioni rese da un medico generico (comprese le prestazioni rese per visite e cure di medicina omeopatica);
- ricoveri e degenze, quando queste ultime non siano collegate ad un'operazione chirurgica (per le prestazioni specialistiche rese nell'ambito della degenza spetta invece la detrazione per l'intero importo);

- medicinali, ivi compreso - in caso di assistenza del Servizio Sanitario Nazionale - il ticket pagato.

Nel rigo va indicata soltanto la parte delle spese mediche che **eccede lire 500.000** (ad esempio se sono state sostenute spese per un ammontare complessivo di lire 800.000 al rigo E2 va indicato l'importo di lire 300.000).

ATTENZIONE
Non vanno indicate nei righi E1 e E2 le spese mediche che, sostenute nel 1993, hanno dato luogo nello stesso anno a un rimborso da parte di terzi, come ad esempio, le spese per cure mediche rimborsate da enti o fondi previdenziali o assistenziali pubblici e privati ovvero, nel caso di danni alla persona arrecati da terzi, risarcite dal danneggiante o da altri per suo conto.
Si considerano invece rimaste a carico del contribuente le spese mediche rimborsate per effetto di contributi o di premi di assicurazione da lui versati per i quali non spetta la detrazione d'imposta del 27%, ovvero per effetto di contributi o premi che, pur essendo versati da altri, concorrono a formare il suo reddito (salvo che il datore di lavoro ne abbia riconosciuto la detrazione in sede di ritenuta).

In Appendice sotto la voce "Spese mediche" sono contenuti chiarimenti in ordine alla documentazione da conservare e alle eventuali spese mediche sostenute all'estero.

- **Interessi passivi**

Al **rigo E3** indicare gli interessi passivi, gli oneri accessori e le quote di rivalutazione dipendenti da clausole di indicizzazione per mutui ipotecari contratti, **nel 1993 o in anni precedenti**, per l'acquisto di immobili adibiti ad **abitazione principale** alla data dell'8 dicembre 1993.

Il diritto alla detrazione viene meno a partire dal periodo d'imposta successivo a quello in cui l'immobile non è più utilizzato come abitazione principale. Il diritto alla detrazione non si perde se la variazione della abitazione principale dipende da trasferimento per motivi di lavoro.

La detrazione si calcola su un importo massimo di **7 milioni di lire**.

Per i soli contratti di mutuo **stipulati nel 1993**:
- la detrazione è ammessa a condizione che l'unità immobiliare sia adibita ad abitazione principale entro l'8 giugno 1994 e che l'acquisto stesso sia avvenuto nei sei mesi antecedenti o successivi alla data di stipulazione del mutuo;
- in caso di contitolarità del contratto di mutuo o di più contratti di mutuo relativi all'acquisto dello stesso immobile il limite di 7 milioni di lire è riferito all'ammontare complessivo degli interessi, oneri accessori e quote di rivalutazione sostenuti (ad esempio: marito e moglie cointestatari del mutuo che grava sulla propria abitazione principale devono calcolare la detrazione su un importo massimo complessivo di 7 milioni di lire).

Nel **rigo E4** indicare, per un importo non superiore a 4 milioni di lire, gli interessi passivi, gli oneri accessori e le quote di rivalutazione dipendenti da clausole di indicizzazione per mutui ipotecari su immobili diversi da quelli di cui al **rigo E3,** stipulati **prima del 1993**.

Per i mutui stipulati a partire dal **1° gennaio 1991** la detrazione spetta solo per quelli relativi all'acquisto di immobili da adibire a propria abitazione, diversa da quella principale.

Le somme pagate dagli assegnatari di alloggi cooperativi e dagli acquirenti di unità immobiliari di nuova costruzione alla cooperativa o all'impresa costruttrice a titolo di rimborso degli interessi passivi, oneri accessori e quote di rivalutazione relativi a mutui ipotecari contratti dalla stessa e ancora indivisi vanno indicati nel rigo E3 o nel rigo E4 in base alle modalità precedentemente indicate.

Tra gli oneri accessori sono comprese anche le somme corrisposte a causa delle variazioni di cambio relative a mutui stipulati in ECU.

ATTENZIONE
Non sono detraibili gli interessi derivanti da aperture di credito bancarie, anche se garantite ipotecariamente, gli interessi pagati a seguito di cessione di stipendio, e comunque, in via generale, gli interessi derivanti da tipi di finanziamento diversi da quelli di mutuo con garanzia ipotecaria su immobili.

ATTENZIONE
In caso di mutuo intestato ad entrambi i coniugi, ognuno di essi può fruire della detrazione unicamente per la propria quota di interessi. Non è possibile imputarsi la quota dell'altro, anche se fiscalmente a carico.

Vanno indicati esclusivamente gli interessi pagati nell'anno 1993, indipendentemente dalla scadenza della rata.

Al **rigo E5** indicare gli interessi passivi e relativi oneri accessori, nonché le quote di rivalutazione dipendenti da clausole di indicizzazione per prestiti e mutui agrari di ogni specie. La detrazione si calcola su un importo non superiore a quello dei redditi dei terreni dichiarati.

- **Premi di assicurazione**

Al **rigo E6** vanno indicati i premi di assicurazione sulla vita, i premi per le assicurazioni contro gli infortuni ed i contributi previdenziali non obbligatori per legge, per un importo complessivamente non superiore a **lire 2.500.000**.

Indicare in tale rigo anche le erogazioni per premi di assicurazioni versati dal datore di lavoro riportati al punto 28 del Mod. 101.

- **Spese funebri**

Al **rigo E7** vanno indicate le spese funebri sostenute in dipendenza della morte di familiari compresi tra quelli elencati in Appendice sotto la voce "Familiari indicati nell'art. 433 del codice civile" e di affidati o affiliati, per un importo, riferito a ciascun decesso, non superiore ad **un milione di lire**.

- **Spese di istruzione**

Al **rigo E8** vanno indicate le spese per la frequenza di corsi di istruzione secondaria, universitaria e di specializzazione universitaria, in misura non superiore a quella stabilita per le tasse ed i contributi dei corrispondenti istituti statali.

- **Altri oneri detraibili**

Al **rigo E9** vanno indicati tutti gli altri oneri per i quali è prevista la detrazione d'imposta, diversi da quelli indicati nei precedenti righi della sezione (in particolare: spese obbligatorie relative a beni soggetti a regime vincolistico; erogazioni liberali in denaro per attività culturali ed artistiche; erogazioni liberali a favore di enti che operano nel settore dello spettacolo).

In Appendice, sotto la voce "Altri oneri per i quali spetta la detrazione", sono contenute informazioni in ordine all'indicazione degli oneri in questione.

SEZIONE II - ONERI DEDUCIBILI DAL REDDITO

In questa sezione vanno indicati gli oneri per i quali è prevista la deducibilità dal reddito complessivo.

- **Contributi obbligatori**

Al **rigo E10** vanno indicati i contributi previdenziali ed assistenziali versati in ottemperanza a disposizioni di legge.

Sono tali i contributi che sono dovuti a seguito di un obbligo legislativo non derogabile, la cui inosservanza dà luogo a sanzioni dirette o indirette a carico dell'inadempiente.

Rientrano in questa voce anche i contributi sanitari obbligatori prescritti per l'assistenza erogata nell'ambito del Servizio Sanitario Nazionale (c.d. "tassa sulla salute"), nonché la quota fissa individuale annua per l'assistenza medica di base.

In caso di contributi corrisposti per conto di altro soggetto, la deduzione compete unicamente al soggetto per conto del quale i contributi sono versati, ove la legge preveda l'esercizio del diritto di rivalsa.

- **Contributi alle Comunità ebraiche**

Al **rigo E11** vanno indicati i contributi annuali versati, ai sensi dell'articolo 30 della legge 8 marzo 1989, n. 101, alle Comunità ebraiche dai propri appartenenti, relativi al periodo d'imposta nel quale sono stati versati tali contributi, sono deducibili fino a concorrenza del 10% del reddito assoggettato all'Irpef e comunque per un importo complessivamente non superiore a **lire 7.500.000**.

I contribuenti interessati devono conservare l'attestazione o ricevuta di versamento in conto corrente postale oppure la quietanza liberatoria rilasciata dalla Comunità ebraica di appartenenza.

- **Erogazioni liberali a favore di istituzioni religiose**

Al **rigo E12** vanno indicate le erogazioni liberali a favore di istituzioni religiose, e cioè:
- le erogazioni liberali in denaro a favore dell'Istituto centrale per il sostentamento del clero della Chiesa cattolica Italiana, fino all'importo di **due milioni** di lire;
- le erogazioni liberali in denaro a favore dell'Unione italiana delle Chiese cristiane avventiste del 7° giorno destinate al sostentamento dei ministri di culto e dei missionari ed a specifiche esigenze di culto e di evangelizzazione, fino ad un importo di **due milioni** di lire;
- le erogazioni liberali in denaro a favore dell'Ente morale Assemblee di Dio in Italia per il sostentamento dei ministri di culto delle Assemblee di Dio in Italia e per esigenze di culto, di cura delle anime e di amministrazione ecclesiastica, fino all'importo di **due milioni** di lire;
- le erogazioni liberali in denaro a favore della Tavola valdese per fini di culto, istruzione e beneficienza che le sono propri e per i medesimi fini delle Chiese e degli enti facenti parte dell'ordinamento valdese, fino all'importo di **due milioni** di lire.

I contribuenti interessati devono conservare le ricevute di versamento in conto corrente postale, le quietanze liberatorie e le ricevute dei bonifici bancari relativi alle suddette erogazioni.

- **Deduzione per il piano energetico nazionale**

Al **rigo E13** vanno indicate le spese sostenute per gli interventi atti a realizzare il contenimento dei consumi energetici negli edifici.
In Appendice sotto la voce "Deduzione per il piano energetico nazionale" sono contenute informazioni in merito al limite e alle modalità previsti per fruire della deduzione.

- **Contributi per i paesi in via di sviluppo**

Al **rigo E14** vanno indicati i contributi corrisposti per i Paesi in via di sviluppo. Tali contributi sono deducibili nella misura massima del 2% del reddito complessivo.

- **Spese mediche e di assistenza specifica per i portatori di handicap**

Al **rigo E15** va indicata la parte che **eccede le 500.000 lire** delle spese mediche generiche e di quelle di assistenza specifica previste dalla lettera b) dell'art. 10 del Tuir sostenute dalle persone handicappate (e cioè in base all'art. 3 della L. 5 febbraio 1992, n. 104, coloro che presentano una minorazione fisica, psichica o sensoriale, stabilizzata o progressiva, che è causa di difficoltà di apprendimento, di relazione o di integrazione lavorativa e tale da determinare un processo di svantaggio sociale o di emarginazione).
Si precisa che le spese chirurgiche, per prestazioni specialistiche, per protesi dentarie e sanitarie, nonché per i mezzi di deambulazione sostenute dai predetti soggetti rientrano tra quelle per le quali spetta la detrazione da indicare nella Sezione I.

- **Altri oneri deducibili**

Al **rigo E16** vanno indicati tutti gli oneri deducibili diversi da quelli indicati nei precedenti righi (in particolare: 50% delle imposte arretrate; assegni periodici corrisposti al coniuge; rendite, vitalizi ed assegni alimentari; canoni, livelli e censi gravanti sui redditi degli immobili; indennità corrisposte per la perdita dell'avviamento; erogazioni liberali a favore dell'Università di Siena).

In Appendice, sotto la voce "Altri oneri deducibili", sono contenute informazioni in ordine all'indicazione degli oneri in questione.

17
QUADRO F - ALTRI DATI

SEZIONE I - VERSAMENTI DI ACCONTO EFFETTUATI NELL'ANNO 1993

Ai **righi F1** e **F2** vanno indicati i dati relativi ai versamenti effettuati dal contribuente nell'anno 1993, desumendoli dall'attestato.
Se il contribuente ha fruito dell'assistenza fiscale nell'anno precedente, per i versamenti di acconto trattenuti direttamente dallo stipendio o dalla pensione dal proprio datore di lavoro o ente pensionistico, deve indicare solo i relativi importi. Se presenta la dichiarazione allo stesso sostituto d'imposta che ha effettuato le trattenute, non deve indicare neanche l'importo.

In Appendice sotto la voce "Versamenti" sono contenute informazioni riguardanti i versamenti integrativi ed i versamenti effettuati congiuntamente dai coniugi che quest'anno presentano separate dichiarazioni dei redditi.

SEZIONE II - ECCEDENZE RISULTANTI DALLA PRECEDENTE DICHIARAZIONE MOD. 740

Nel **rigo F3** vanno riportate le eccedenze delle imposte Irpef (rigo N31 del Mod. 740/93) e Ilor (rigo O14 del Mod. 740/93) e del contributo per il Servizio Sanitario Nazionale (rigo V5 del Mod. 740/93) risultanti dalla precedente dichiarazione.

Se il contribuente nel 1993 ha presentato dichiarazione congiunta e quest'anno presenta la dichiarazione separatamente, nel campo relativo all'eccedenza Irpef deve indicare la quota di eccedenza proporzionale all'imposta individuale risultante dalla dichiarazione presentata nel 1993. L'imposta individuale va calcolata come descritto in Appendice alla voce "Versamenti".

SEZIONE III - ACCONTI PER IL 1994

Se il contribuente ritiene di dover effettuare il versamento di acconto dell'Irpef e/o del contributo al Servizio Sanitario Nazionale in misura inferiore a quella calcolata in base alla dichiarazione presentata, deve indicare nel **rigo F4** le minori somme che intende siano versate dal datore di lavoro o ente pensionistico nel corso del 1994. Nell'ipotesi in cui ritenga che non vada effettuato alcun versamento, il contribuente deve barrare le apposite caselle dello stesso rigo F4.
Si richiama comunque l'attenzione sulle sanzioni previste in caso di insufficiente versamento di acconto.

SEZIONE IV - DATI RELATIVI AI REDDITI PRODOTTI ALL'ESTERO

Ai fini del calcolo, da parte del soggetto che presta l'assistenza fiscale, del credito relativo alle imposte pagate all'estero, nel **rigo F5** vanno riportati i redditi prodotti all'estero, già indicati nei quadri C e D, per i quali compete detto credito. Nello stesso rigo vanno anche indicate le imposte pagate all'estero per i suddetti redditi.

SEZIONE V - QUOTA FISSA INDIVIDUALE ANNUA PER L'ASSISTENZA MEDICA DI BASE

Indicare nel **rigo F6** la data e l'importo del versamento per la quota fissa individuale annua per l'assistenza medica di base.

18
SANZIONI

Per le sanzioni applicabili nei confronti dei contribuenti che presentano il Mod. 730, vedere la voce "Sanzioni" in Appendice.

Abbreviazioni

Art.: Articolo
Caaf: Centri Autorizzati di Assistenza Fiscale
Cssn: Contributo per il servizio sanitario nazionale
D.L.: Decreto legge
D.M.: Decreto Ministeriale
D.P.R.: Decreto del Presidente della Repubblica
Ilor: Imposta locale sui redditi
Irpef: Imposta sui redditi delle persone fisiche
Irpeg: Imposta sui redditi delle persone giuridiche
Iva: Imposta sul valore aggiunto
Lett.: Lettera
n.: Numero
Tuir: Testo unico delle imposte sui redditi

Altri oneri deducibili

Rientrano tra gli oneri deducibili da indicare al rigo E16:
- il 50% delle imposte sul reddito dovute per gli anni anteriori al 1974 (esclusa l'imposta complementare) iscritta nei ruoli la cui riscossione ha avuto inizio nel 1993 (art. 20, comma 2, del DPR n. 42/1988);
- gli assegni periodici corrisposti al coniuge, anche se residente all'estero, ad esclusione di quelli destinati al mantenimento dei figli, in conseguenza di separazione legale ed effettiva, di scioglimento od annullamento di matrimonio o di divorzio, sempreché risultino da provvedimenti dell'autorità giudiziaria. Se tale provvedimento non distingue la quota per l'assegno periodico destinata al coniuge da quella per il mantenimento dei figli, l'assegno si considera destinato al coniuge per metà del suo ammontare;
- gli assegni periodici (rendite, vitalizi, ecc.) corrisposti dal dichiarante in forza di testamento o di donazione modale e, nella misura in cui risultano da provvedimenti dell'autorità giudiziaria, gli assegni alimentari corrisposti ai familiari indicati nell'art. 433 del Codice Civile (vedere l'apposita voce nella presente Appendice);
- i canoni, livelli, censi ed altri oneri gravanti sui redditi degli immobili che concorrono a formare il reddito complessivo, compresi i contributi ai consorzi obbligatori per legge o in dipendenza di provvedimenti della pubblica amministrazione, esclusi i contributi agricoli unificati;
- le erogazioni liberali in denaro effettuate a favore dell'Università di Siena in occasione della celebrazione del 750° anniversario della fondazione, limitatamente al triennio successivo alla data di entrata in vigore (25 dicembre 1990) della legge 29 novembre 1990, n. 370;
- le indennità per perdita dell'avviamento corrisposte per disposizioni di legge al conduttore in caso di cessazione della locazione di immobili urbani adibiti ad usi diversi da quello di abitazione;
- l'ammontare delle spese di manutenzione, riparazione ed altre, relative ad immobili locati, sostenute nel 1992 comprovate da idonea documentazione (da non allegare) e non dedotte ai fini della determinazione del reddito di fabbricati dello stesso anno.

Altri oneri per i quali spetta la detrazione

Rientrano tra gli oneri per i quali spetta la detrazione, da indicare al rigo E9:
- le spese sostenute dai soggetti obbligati alla manutenzione, protezione o restauro delle cose vincolate ai sensi della legge 1° giugno 1939, n. 1089, e del decreto del Presidente della Repubblica 30 settembre 1963, n. 1409, nella misura effettivamente rimasta a carico. La necessità delle spese, quando non siano obbligatorie per legge, deve risultare da apposita certificazione rilasciata dalla competente soprintendenza, previo accertamento della loro congruità effettuato d'intesa con l'ufficio tecnico erariale competente per territorio. La detrazione non spetta in caso di mutamento di destinazione dei beni senza la preventiva autorizzazione dell'amministrazione per i beni culturali e ambientali, di mancato assolvimento degli obblighi di legge per consentire l'esercizio del diritto di prelazione dello Stato sui beni immobili e mobili vincolati e di tentata esportazione non autorizzata di questi ultimi. L'amministrazione per i beni culturali ed ambientali dà immediata comunicazione, al competente ufficio delle entrate, delle violazioni che comportano la perdita del diritto alla detrazione e dalla data di ricevimento della comunicazione inizia a decorrere il termine per la rettifica della dichiarazione dei redditi;
- le erogazioni liberali in denaro a favore dello Stato, di enti o istituzioni pubbliche, di fondazioni e di associazioni legalmente riconosciute che senza scopo di lucro svolgono o promuovono attività di studio, di ricerca e di documentazione di rilevante valore culturale e artistico, effettuate per l'acquisto, la manutenzione, la protezione o il restauro delle cose indicate nell'articolo 1 della legge 1° giugno 1939, n. 1089, e nel decreto del Presidente della Repubblica 30 settembre 1963, n. 1409, ivi comprese le erogazioni effettuate per l'organizzazione di mostre e di esposizioni, che siano di rilevante interesse scientifico o culturale, delle cose anzidette, e per gli studi e le ricerche eventualmente a tal fine necessari. Le mostre, le esposizioni, gli studi e le ricerche devono essere autorizzati, previo parere del competente comitato di settore del Consiglio nazionale per i beni culturali e ambientali, dal Ministero per i beni culturali e ambientali, che dovrà approvare la previsione di spesa ed il conto consuntivo. Il Ministero per i beni culturali e ambientali stabilisce i tempi necessari affinché le erogazioni fatte a favore delle associazioni legalmente riconosciute, delle istituzioni e delle fondazioni siano utilizzate per gli scopi preindicati, e controlla l'impiego delle erogazioni stesse. Detti termini possono, per causa non imputabile al donatario, essere prorogati una sola volta. Le erogazioni liberali non integralmente utilizzate nei termini assegnati ovvero utilizzate non in conformità alla destinazione affluiscono, nella loro totalità, all'entrata dello Stato;
- le erogazioni liberali in denaro, per importo non superiore al 2 per cento del reddito complessivo dichiarato, a favore di enti o istituzioni pubbliche, fondazioni e associazioni legalmente riconosciute e senza scopo di lucro che svolgono esclusivamente attività nello spettacolo, effettuate per la realizzazione di nuove strutture, per il restauro ed il potenziamento delle strutture esistenti, nonché per la produzione nei vari settori dello spettacolo. Le erogazioni non utilizzate per tali finalità dal percipiente entro il termine di due anni dalla data del ricevimento affluiscono, nella loro totalità, all'entrata dello Stato.

Cambio di residenza

Se è stata variata la residenza o la dichiarazione viene presentata per la prima volta occorre indicare:
- i dati della nuova residenza;
- il mese e l'anno in cui è intervenuta la variazione; se nel 1993 non è stata presentata la dichiarazione dei redditi indicare solo "94" nell'anno.

Coloro che hanno cambiato Comune di residenza devono barrare anche l'apposita casella se al momento della presentazione della dichiarazione non sono ancora trascorsi 59 giorni dalla relativa variazione anagrafica.

Deduzione per il piano energetico nazionale

La deduzione delle spese sostenute per gli interventi non finanziati direttamente o indirettamente dallo Stato o da altro ente pubblico per interventi atti a realizzare il contenimento dei consumi energetici negli edifici spetta, fino a concorrenza del reddito dell'unità immobiliare nella quale sono stati realizzati, nella misura del 25% della spesa rimasta effettivamente a carico del possessore del reddito stesso e proporzionata alla sua quota di possesso per il periodo d'imposta in cui è stato eseguito il pagamento a saldo e per quello successivo. La deduzione si applica per gli interventi il cui pagamento a saldo sia intervenuto non oltre il 31 dicembre 1994.

Gli interventi agevolati risultano individuati nel D.M. 15 febbraio 1992, emanato dal Ministro dell'Industria, del commercio e dell'artigianato di concerto con il Ministro delle Finanze, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n. 107 del 9 maggio 1992. Essi riguardano sia il prezzo di acquisto, sia le spese, al netto dell'IVA, relative alla installazione e alla eventuale certificazione del professionista abilitato.
Le modalità e le condizioni richieste, ivi compresa la documentazione da conservare a cura del contribuente, risultano anch'esse specificate nel predetto decreto ministeriale che, tra gli interventi atti a contenere i consumi energetici, indica l'uso di lampadine ad alto rendimento, la trasformazione di impianti termici centralizzati in impianti autonomi, opere di coibentazione, la sostituzione di scaldaacqua elettrici con altri alimentati a gas, l'adozione di apparecchi automatici regolatori di temperatura, l'installazione di pannelli solari, etc.
L'agevolazione compete per le sole unità immobiliari esistenti, mentre ne restano escluse le spese per interventi relativi alle parti comuni dei condomini.

Detrazione per figli a carico

La detrazione per figli a carico (compresi i figli legittimati per susseguente matrimonio, i figli adottivi, affidati o affiliati da entrambi i coniugi) spetta in misura doppia ad uno solo dei genitori quando l'altro genitore è fiscalmente a carico del primo e nei seguenti casi:
- figli del contribuente rimasto vedovo/a che, risposatosi, non si sia poi legalmente ed effettivamente separato;
- figli che, nei casi di divorzio, di annullamento, scioglimento del matrimonio con l'altro genitore e di separazione legale ed effettiva da questi siano rimasti esclusivamente a carico del genitore contribuente;
- figli adottivi, affidati o affiliati del solo contribuente, se questi è coniugato e non è legalmente ed effettivamente separato;
- figli naturali riconosciuti di uno dei coniugi, esclusivamente a carico del genitore contribuente;
- figli naturali riconosciuti di uno dei coniugi separati o divorziati, esclusivamente a carico del genitore contribuente.

Si ha, invece, diritto per il primo figlio alla detrazione per coniuge a carico e per gli altri figli alla detrazione in misura doppia quando l'altro genitore manca (perché deceduto) e il contribuente non si è risposato o, se risposato, si è legalmente ed effettivamente separato, e nei seguenti casi:
- figli naturali riconosciuti del genitore contribuente, esclusivamente a carico del primo se i genitori stessi non sono coniugati;
- l'altro genitore non ha riconosciuto i figli naturali e il contribuente che li ha riconosciuti non è coniugato o è legalmente ed effettivamente separato;
- figli adottivi, affidati o affiliati del solo contribuente e questi non è coniugato o è legalmente ed effettivamente separato.

Dichiarazione congiunta

La dichiarazione congiunta non può essere presentata:
- dai coniugi che, avendo presentato congiuntamente la dichiarazione nel 1993, hanno poi effettuato separati versamenti di acconto Irpef
- dai coniugi che non hanno effettuato i versamenti di acconto in quanto, separando le rispettive posizioni nel momento in cui avrebbero dovuto effettuarli, hanno fruito dell'esonero da tali versamenti
- nel caso di morte di uno dei coniugi avvenuta prima della presentazione della dichiarazione dei redditi. Il coniuge superstite non può presentare dichiarazione congiunta anche se gli acconti di imposta per il 1993 sono stati versati congiuntamente o sia stata presentata congiuntamente la precedente dichiarazione.

Familiari indicati nell'art. 433 del codice civile

Sono indicati nell'art. 433 del codice civile:
- il coniuge;
- i figli legittimi o legittimati o naturali o adottivi, e, in loro mancanza, i discendenti prossimi, anche naturali;
- i genitori e, in loro mancanza, gli ascendenti prossimi, anche naturali; gli adottanti;
- i generi e le nuore;
- il suocero e la suocera;
- i fratelli e le sorelle germani o unilaterali, con precedenza dei germani sugli unilaterali.

Immobili di interesse storico e artistico

Per gli immobili riconosciuti di interesse storico o artistico, ai sensi dell'art. 3 della legge 1° giugno 1939, n. 1089 e successive modificazioni ed integrazioni, la rendita da indicare deve essere determinata mediante l'applicazione della minore tra le tariffe d'estimo previste per le abitazioni della zona censuaria nella quale il fabbricato è collocato.
Qualora gli immobili in questione vengano concessi in locazione deve essere indicato il relativo reddito effettivo.

Investimenti o attività finanziarie all'estero

I soggetti che si avvalgono della assistenza fiscale e che hanno detenuto investimenti all'estero ovvero attività estere di natura finanziaria devono, in ogni caso, presentare anche il modello 740/W disponibile presso i comuni e le rivendite autorizzate. Il modello 740/W deve essere presentato agli uffici competenti entro i termini di presentazione della dichiarazione dei redditi Mod. 740.

Redditi esteri

Stipendi e pensioni prodotti all'estero

Vanno dichiarati nel Mod. 730 gli stipendi, le pensioni ed i redditi assimilati, prodotti all'estero e percepiti da soggetti residenti in Italia, **assoggettati** ad imposizione **in via esclusiva in Italia** , in base alle vigenti Convenzioni contro le doppie imposizioni stipulate dal nostro Paese.
Qualora detti redditi abbiano subito un prelievo fiscale anche nel Paese estero di erogazione, il percipiente, residente nel nostro Paese, non ha diritto al credito d'imposta, bensì al rimborso delle imposte assolte all'estero, da richiedere all'Autorità estera competente, secondo le procedure stabilite dal Paese estero di erogazione.

Vanno anche dichiarati i redditi derivanti da stipendi, pensioni e assimilati, prodotti all'estero e percepiti da soggetti residenti in Italia, **assoggettati** ad imposizione fiscale, sia **in Italia che all'estero** , in base alle vigenti convenzioni contro le doppie imposizioni stipulate dal nostro Paese, per i quali compete il credito relativamente alle imposte pagate all'estero a titolo definitivo, ai sensi dell'art. 15 del testo unico delle imposte sui redditi.

Sono pensioni estere quelle corrisposte da un ente pubblico o privato di uno Stato estero a seguito di lavoro prestato in quello Stato e percepite da un residente in Italia. Con alcuni Paesi esteri sono in vigore delle convenzioni contro le doppie imposizioni sul reddito, in base alle quali le pensioni di fonte estera sono tassate in modo diverso, a seconda che si tratti di pensioni:
a) pagate da uno Stato o da una sua suddivisione politica o amministrativa o da un suo ente locale. In tale caso le pensioni sono imponibili soltanto in detto Stato. Fanno eccezione, tuttavia, a questa regola alcune convenzioni, quali ad esempio quelle con la Germania e l'Australia, che prevedono la tassazione di dette pensioni solo nel Paese di residenza del beneficiario, in presenza di determinati requisiti;
b) corrisposte da enti, istituti od organismi previdenziali dei Paesi esteri preposti all'erogazione del trattamento pensionistico. In tal caso le pensioni sono imponibili soltanto nel Paese di residenza del beneficiario. Per le pensioni di sicurezza sociale e di previdenza sociale è prevista, tuttavia, in alcune convenzioni, come ad esempio quelle con il Lussemburgo e la Francia, la tassazione in entrambi gli Stati. In questa ipotesi compete il credito d'imposta per le imposte pagate nell'altro Paese.

Utili prodotti all'estero

Per utili prodotti all'estero e percepiti da residenti in Italia si intendono, ovviamente, quelli distribuiti o comunque provenienti da società o enti residenti all'estero. Si precisa che, in presenza di Convenzioni contro le doppie imposizioni stipulate dall'Italia, allorquando il prelievo fiscale sia stato effettuato nell'altro Stato contraente in misura eccedente l'aliquota prevista dal Trattato, la maggiore imposta subita (vale a dire la sola differenza tra il prelievo effettivamente subito e l'aliquota convenzionale) non può essere recuperata attraverso il credito di imposta, bensì mediante un'apposita istanza di rimborso da presentare alle Autorità fiscali estere nei termini stabiliti dalla relativa legislazione.
Nella documentazione, da conservare a cura del contribuente, vanno specificati, in un'apposita distinta, oltre allo Stato o agli Stati esteri di produzione dei redditi, anche le relative imposte pagate all'estero in via definitiva.

Rendite e pensioni che non costituiscono reddito

Le rendite erogate dall'INAIL, esclusa l'indennità giornaliera per inabilità temporanea assoluta, non costituiscono reddito e quindi non hanno alcuna rilevanza ai fini fiscali. Non costituiscono reddito anche le pensioni privilegiate ordinarie "militari tabellari" (cfr. sentenza n. 387 del 4-11 luglio 1989 della Corte Costituzionale). Ai titolari di pensione "tabellare" sono equiparati i titolari di pensioni privilegiate ordinarie per menomazioni subite durante il servizio di leva prestato in qualità di allievo ufficiale e/o ufficiale di complemento, nonché di sottufficiale (solo i militari di leva promossi sergenti nella fase terminale del servizio), nonché i carabinieri ausiliari (militari di leva presso l'Arma) e coloro che assolvono il servizio di leva nella Polizia di Stato, nel Corpo della Guardia di Finanza e nel Corpo dei Vigili del Fuoco (Circolare n. 21 del 21 maggio 1991 del Ministero delle Finanze).

Sanzioni

L'incompleta e l'infedele dichiarazione comportano l'applicazione della pena pecuniaria da due a quattro volte le imposte dovute (in caso di incompletezza) o da una a due volte (in caso di infedeltà), con un minimo di L. 300.000 se non sono dovute imposte.

La dichiarazione è nulla se non è redatta su stampati conformi al **Mod. 730** approvato con D.M. pubblicato nella Gazzetta Ufficiale o se non è sottoscritta dal (o dai) dichiarante (i); se la dichiarazione non contiene tutti i dati ed elementi prescritti in ordine al suo contenuto si applica, ove le infrazioni non concretizzino la fattispecie di incompleta o infedele dichiarazione, la pena pecuniaria da L. **300.000** a L. **3.000.000**.

Nel caso in cui, in sede di liquidazione delle imposte dovute, ai sensi dell'art. 36-bis del D.P.R. 29 settembre 1973, n. 600, emergano irregolarità nelle dichiarazioni presentate al sostituto d'imposta o al Caaf, sono dovuti, oltre alla maggiore imposta, gli **interessi di mora nella misura del 9% annuo** e la **soprattassa pari al quaranta per cento delle somme non versate** , previsti dagli articoli 9 e 92 del D.P.R. n. 602 del 1973.

Se il contribuente, a richiesta dell'ufficio, non esibisce o non trasmette idonea documentazione degli oneri deducibili, delle detrazioni d'imposta e delle ritenute alla fonte indicati nella dichiarazione e che hanno concorso a determinare l'imposta dovuta o il rimborso, in luogo della soprattassa si applica, ai sensi dell'art. 92-bis dello stesso D.P.R. n. 602, la pena pecuniaria dal 40 al 120 per cento della maggiore imposta liquidata ai sensi dell'art. 36-bis del D.P.R. n. 600 del 1973.

L'art. 13 del D.P.R. 29 settembre 1973, n. 605, e successive modificazioni, stabilisce che l'omessa o inesatta indicazione del codice fiscale nelle dichiarazioni dei redditi è punita, indipendentemente dalle altre sanzioni riguardanti il contenuto della dichiarazione stessa, con la pena pecuniaria da L. **200.000** a L. **4.000.000.**

La stessa pena si applica a carico del soggetto che indichi il numero di codice fiscale provvisorio pur avendo già ricevuto quello definitivo ovvero che indichi il numero di codice fiscale emesso in data meno recente nel caso gli siano pervenute più comunicazioni.

Si richiama l'attenzione dei contribuenti sulle specifiche sanzioni, previste dall'articolo 4 della legge 24 aprile 1980, n. 146, in materia di dichiarazione dei redditi di fabbricati. In particolare, sono previste le ipotesi di omessa denuncia di accatastamento di fabbricati e conseguente omissione di dichiarazione del relativo reddito, di omessa dichiarazione del reddito delle costruzioni rurali adibite ad usi diversi da quelli specifici di tali costruzioni.

Si ricorda, inoltre, che gli atti pubblici tra vivi e le scritture private autenticate di trasferimento della proprietà di unità immobiliari urbane o di costituzione o trasferimento di diritti reali sulle stesse, con esclusione di quelli relativi a parti comuni condominiali di immobili urbani e di quelli di costituzione di diritti reali di garanzia, devono contenere o avere allegata, a pena di nullità dell'atto stesso, la dichiarazione della parte o del suo rappresentante legale o volontario, resa ai sensi della Legge 4 gennaio 1968, n. 15, dalla quale risulti che il reddito fondiario dell'immobile è stato dichiarato nell'ultima dichiarazione dei redditi per la quale il termine di presentazione è scaduto alla data dell'atto, ovvero l'indicazione del motivo per cui lo stesso non è stato, in tutto o in parte dichiarato. In questo caso, il notaio dovrà trasmettere copia dell'atto o della scrittura privata autenticata, entro sessanta giorni, al competente ufficio delle entrate.

Ferme restando le sanzioni pecuniarie di cui sopra, si sottolinea che in base al D.L. 10 luglio 1982, n. 429, convertito, con modificazioni, dalla legge 7 agosto 1982, n. 516, così come modificato dal D.L. 16 marzo 1991, n. 83, convertito, con modificazioni, dalla legge 15 maggio 1991, n. 154, costituisce **reato l'infedele dichiarazione** allorchè sono indicati nella dichiarazione redditi fondiari o di capitale o altri redditi, in relazione ai quali non sussisteva l'obbligo dell'annotazione in scritture contabili, per un ammontare complessivo inferiore a quello effettivo di 100 milioni.
Il reato sopra indicato è punito con l'arresto o l'ammenda.

Se le violazioni sopra descritte sono commesse dai sostituti d'imposta o dai Caaf si applicano nei loro confronti le sanzioni previste dai decreti n. 600 e n. 602 del 1973 per le violazioni commesse dai contribuenti.
Inoltre, a fronte della possibilità dei Caaf e dei sostituti d'imposta di rettificare gli importi erroneamente indicati nel prospetto di liquidazione Mod. 730-3, è prevista la irrogazione di una soprattassa del 3 per cento delle somme ulteriormente dovute, che è trattenuta e versata dal sostituto d'imposta nei termini e con le modalità previste per le somme cui afferisce.

È stata anche prevista, nei riguardi dei soggetti che prestano l'attività di assistenza fiscale, l'applicazione della pena pecuniaria di cui all'art. 53 del D.P.R. n. 600 del 1973 (da lire **300.000** a lire **3.000.000**) nei casi in cui vengano commesse

violazioni relative a specifici obblighi posti a loro carico (quali, ad esempio, il rifiuto di prestare l'assistenza da parte dei soggetti obbligati e la mancata riconsegna al contribuente della dichiarazione controllata ed elaborata).

Se la dichiarazione è presentata mediante il sostituto d'imposta, le richiamate sanzioni sono irrogate direttamente nei suoi confronti. Se, invece, la dichiarazione è presentata mediante il Caaf le sanzioni sono irrogate al contribuente che può, però, esercitare il diritto di rivalsa nei confronti del Caaf stesso.

Spese mediche

Spese mediche per le quali la detrazione spetta per l'intero importo

Le spese mediche per le quali la detrazione spetta sull'intero importo sono:
- esami di laboratorio
- elettrocardiogrammi ed elettroencefalogrammi
- tac
- laser
- ecografia
- chiroterapia
- ginnastica correttiva e per la riabilitazione
- dialisi
- cobaltoterapia
- iodioterapia
- neuropsichiatria
- psicoterapia resa da medici specialisti o da psicologi iscritti all'albo
- altri esami complessi e particolari terapie;
- protesi dentarie e apparecchi ortodontici
- lenti a contatto e occhiali da vista (escluse le montature realizzate con metalli preziosi)
- apparecchi auditivi
- apparecchi ortopedici
- arti artificiali
- protesi fonetiche
- stimolatori (pace maker) e altre protesi cardiache e vascolari
- poltrone per inabili e minorati non deambulanti e apparecchi per il contenimento di fratture, ernie e per la correzione dei difetti della colonna vertebrale.

Documentazione

Per tutte le spese indicate nei righi E1 e E2 occorre conservare la documentazione fiscale rilasciata dai percettori delle somme. In particolare:
- la documentazione della spesa sostenuta per i ticket potrà essere costituita dalla fotocopia della ricetta rilasciata dal medico di base in unico esemplare corredata dallo scontrino fiscale rilasciato dalla farmacia corrispondente all'importo del ticket pagato sui medicinali indicati nella ricetta;
- per le protesi oltre alle relative fatture, ricevute o quietanze, occorre acquisire e conservare anche la prescrizione del medico curante, salvo che si tratti di attività svolte, in base alla specifica disciplina, da esercenti arti ausiliarie della professione sanitaria abilitati a intrattenere rapporti diretti con il paziente. In questo caso, ove la fattura, ricevuta o quietanza non sia rilasciata direttamente dall'esercente l'arte ausiliaria, il medesimo attesterà sul documento di spesa di aver eseguito la prestazione.

Spese mediche all'estero

Le spese mediche sostenute all'estero sono soggette allo stesso regime di quelle analoghe sostenute in Italia; anche per queste deve essere conservata a cura del dichiarante la documentazione debitamente quietanzata.

Se la documentazione sanitaria è in lingua originale, va corredata da una traduzione in italiano; in particolare, se la documentazione è redatta in inglese, francese, tedesco o spagnolo, la stessa va corredata da una traduzione in lingua italiana eseguita a cura del contribuente e da lui sottoscritta; se invece è redatta in una lingua diversa da quelle indicate va corredata da una traduzione giurata.

Per i contribuenti aventi domicilio fiscale in Valle d'Aosta e nella provincia di Bolzano non è necessaria la traduzione se la documentazione è scritta, rispettivamente, in francese o in tedesco.

Terreni adibiti a colture prodotte in serra o alla funghicoltura

I redditi dominicale ed agrario delle superfici adibite alle colture prodotte in serra o alla funghicoltura, in mancanza della corrispondente qualità nel quadro di qualificazione catastale, sono determinati mediante l'applicazione della tariffa d'estimo più alta in vigore nella provincia dove è sito il terreno.

Unità immobiliari tenute a disposizione

Per unità immobiliari a disposizione si intendono le unità immobiliari adibite ad abitazione, possedute in aggiunta a quella utilizzata come abitazione principale del possessore o dei suoi familiari (coniuge, parenti entro il terzo grado ed affini entro il secondo grado) o all'esercizio di arti e professioni o di imprese commerciali da parte degli stessi, utilizzate direttamente, anche come residenze secondarie, dal possessore o dai suoi familiari o sono comunque tenute a propria disposizione.
Per la corretta applicazione della disposizione si chiarisce che per abitazione principale si intende quella in cui si dimora abitualmente.
Per i componenti del nucleo familiare si considera abitazione principale l'unità immobiliare in cui gli stessi dimorano, anche se la titolarità o la disponibilità di essa appartiene ad altro componente del nucleo medesimo.

Per residenze secondarie si intendono le abitazioni ammobiliate ove il possessore o un suo familiare effettivamente dimora, anche se non abitualmente, per ragioni di lavoro, per villeggiatura o per altri motivi. Per unità immobiliari direttamente utilizzate si intendono quelle che, pur non essendo adibite ad abitazione principale o a residenza secondaria, sono effettivamente utilizzate dal possessore o dai suoi familiari per scopi vari (ad es. pinacoteca, biblioteca, etc.).

In particolare, l'aumento di un terzo si applica anche se:
- l'unità immobiliare nella quale è situata l'abitazione principale non è di proprietà ma è detenuta in locazione;
- l'unità destinata ad abitazione secondaria è posseduta in comproprietà od acquistata in multiproprietà: in tal caso l'aumento si applica in proporzione alla quota risultante dal titolo di comproprietà.

L'aumento di un terzo non si applica, oltre che alla unità immobiliare adibita ad abitazione principale, anche alle:
- unità date in uso gratuito ad un proprio familiare, a condizione che lo stesso vi dimori abitualmente e ciò risulti dall'iscrizione anagrafica;
- unità tenute a disposizione in Italia da contribuenti residenti all'estero;
- unità tenute a disposizione da contribuenti trasferiti temporaneamente per ragioni di lavoro in altro Comune;
- unità in comproprietà utilizzate integralmente come residenza principale di uno o più comproprietari, limitatamente a quelli che la utilizzano.

Nel caso in cui le unità immobiliari siano state utilizzate come residenze secondarie o tenute a propria disposizione solo per una parte dell'anno per essere state per la restante parte utilizzate diversamente (trasferimento, locazione), l'aumento di un terzo dovrà essere rapportato alla frazione di anno per la quale si è verificata la situazione di residenza secondaria prevista dalla legge. Analogamente dovrà essere operato in caso di trasferimento a qualsiasi titolo dell'unità immobiliare.

Variazioni di coltura dei terreni

Ai fini della determinazione del reddito dei terreni, se la coltura effettivamente praticata non corrisponde a quella risultante dal catasto, i contribuenti devono determinare il reddito dominicale ed agrario dei terreni applicando la tariffa d'estimo media attribuibile alla qualità di coltura praticata nonché le deduzioni fuori tariffa. Si precisa che la tariffa media attribuibile alla qualità di coltura praticata è costituita dal rapporto tra la somma delle tariffe imputate alle diverse classi in cui è suddivisa la qualità di coltura ed il numero delle classi stesse. Per le qualità di coltura non censite nello stesso comune o sezione censuaria si applicano le tariffe medie e le deduzioni fuori tariffa attribuite a terreni con le stesse qualità di coltura ubicate nel comune o sezione censuaria viciniore nell'ambito della stessa provincia. Qualora la coltura praticata non trovi riscontro nel quadro di qualificazione della provincia, si applica la tariffa media della coltura del comune o sezione censuaria in cui i redditi sono comparabili per ammontare.

La determinazione del reddito dominicale ed agrario secondo le modalità sopra riportate deve avvenire a partire:
- dal periodo di imposta successivo a quello in cui si sono verificate le variazioni di coltura che hanno causato l'aumento del reddito;
- dal periodo di imposta in cui si sono verificate le variazioni di coltura che hanno causato la diminuzione del reddito, qualora la denuncia della variazione all'Ufficio Tecnico Erariale sia stata presentata entro il termine previsto dalla legge, ovvero se la denuncia è presentata dopo il detto termine, dal periodo d'imposta in cui la stessa è presentata.

Si ricorda che, ai sensi degli artt. 27, comma 1, e 31 comma 3, del Tuir, i contribuenti devono denunciare le variazioni dei redditi dominicale ed agrario al competente Ufficio Tecnico Erariale entro il 31 gennaio dell'anno successivo a quello in cui si sono verificati i fatti, indicando la partita catastale e le particelle cui le variazioni si riferiscono e unendo la dimostrazione grafica del frazionamento se le variazioni riguardano porzioni di particelle. In caso di omessa denuncia, nel termine previsto dall'art. 27 del Tuir, delle situazioni che danno luogo a variazioni in aumento del reddito dominicale dei terreni e del reddito agrario, si applica una pena pecuniaria da lire cinquecentomila a lire cinque milioni.
Copia della denuncia delle variazioni della qualità di coltura presentata all'Ufficio Tecnico Erariale deve essere conservata dal contribuente per eventuale richiesta dell'ufficio.
Analogo obbligo incombe all'affittuario qualora la denuncia di variazione della qualità di coltura sia stata presentata dall'affittuario stesso ai sensi dell'art. 31, comma 3, del Tuir.

Versamenti

Effettuati congiuntamente dai coniugi

Se nel 1993 è stata presentata dichiarazione congiunta e sono stati effettuati versamenti congiunti a titolo di Irpef, il contribuente che intende avvalersi dell'assistenza fiscale separatamente dal coniuge, deve calcolare la parte di acconto proporzionale all'imposta individualmente dovuta nel 1993 ed indicarla nel rigo F1 unitamente agli altri dati del versamento. **L'imposta individuale** è pari all'imposta netta (rigo N17 del Mod. 740/93) meno le ritenute (rigo N19 del Mod. 740/93) e i crediti (rigo N20 del Mod. 740/93).

Integrativi

In caso di versamento integrativo di altro erroneamente eseguito, sommare l'importo dell'ulteriore versamento a quello del versamento precedente e indicare i dati relativi all'ultimo.

ASSISTENZA FISCALE RICHIESTA AL DATORE DI LAVORO O ALL'ENTE PENSIONISTICO

SCADENZE	IL LAVORATORE DIPENDENTE O IL PENSIONATO	IL DATORE DI LAVORO O L'ENTE PENSIONISTICO
Entro il 15 gennaio 1994	Richiede l'assistenza fiscale al proprio datore di lavoro o ente pensionistico	
Entro il 28 febbraio 1994	Riceve dal datore di lavoro o ente pensionistico la certificazione dei redditi percepiti e delle ritenute subite (mod. 101 o mod. 201 oppure comunicazione anticipata)	Consegna al dipendente o pensionato il mod. 101 o 201 oppure la comunicazione anticipata
Entro il 31 marzo 1994	Presenta al proprio datore di lavoro o ente pensionistico la dichiarazione mod. 730 e la busta contenente il mod. 730-1 per la scelta della destinazione dell'otto per mille dell'Irpef	Rilascia ricevuta dell'avvenuta presentazione della dichiarazione e della busta da parte del dipendente o del pensionato
Entro il 15 maggio 1994	Riceve dal datore di lavoro o ente pensionistico copia della dichiarazione mod. 730 e il prospetto di liquidazione mod. 730-3	Controlla la regolarità formale della dichiarazione presentata dai lavoratori dipendenti e pensionati, effettua il calcolo dell'imposta dovuta e del contributo al Servizio Sanitario Nazionale, consegna al contribuente copia della dichiarazione mod. 730 e il prospetto di liquidazione mod. 730-3
A giugno 1994	Riceve lo stipendio o la rata di pensione del mese con i rimborsi o con le trattenute delle somme dovute per l'Irpef e per il contributo al Servizio Sanitario Nazionale. Se lo stipendio o la rata di pensione è insufficiente per il pagamento dell'imposta e del contributo la parte residua verrà trattenuta dagli stipendi o rate di pensione dei mesi successivi	Trattiene le somme dovute per l'IRPEF e per il contributo al Servizio Sanitario Nazionale o effettua i rimborsi. Se lo stipendio o la rata di pensione è insufficiente per il pagamento dell'imposta e del contributo trattiene la parte residua dagli stipendi o rate di pensione dei mesi successivi
Entro il 30 settembre 1994	Comunica al datore di lavoro o ente pensionistico di voler effettuare un minore acconto dell'IRPEF o del contributo al Servizio Sanitario nazionale rispetto a quello indicato nel Mod. 730-3	
A novembre 1994	Riceve lo stipendio o la rata di pensione del mese con le trattenute delle somme dovute a titolo di acconto per l'Irpef e per il contributo al Servizio Sanitario Nazionale. Se lo stipendio o la rata di pensione è insufficiente per il pagamento dell'imposta e del contributo la parte residua, verrà trattenuta dallo stipendio o rata di pensione del mese di dicembre	Aggiunge alle ritenute le somme dovute a titolo di acconto per l'Irpef e per il contributo al Servizio Sanitario Nazionale. Se lo stipendio o la rata di pensione è insufficiente per il pagamento dell'imposta e del contributo trattiene la parte residua dallo stipendio o rata di pensione del mese di dicembre

ASSISTENZA FISCALE RICHIESTA AL CAAF

SCADENZE	IL LAVORATORE DIPENDENTE O IL PENSIONATO	IL CAAF
Entro il 15 gennaio 1994	Comunica al datore di lavoro o ente pensionistico che intende rivolgersi ad un Caaf (esclusi i dipendenti delle pubbliche amministrazioni)	
Entro il 28 febbraio 1994	Riceve dal datore di lavoro o ente pensionistico la certificazione dei redditi percepiti e delle ritenute subite (mod. 101 o mod. 201 oppure comunicazione anticipata)	
Entro il 30 aprile 1994	Presenta al Caaf la dichiarazione mod. 730 e la busta contenente il mod. 730-1 per la scelta della destinazione dell'otto per mille dell'Irpef	Rilascia ricevuta dell'avvenuta presentazione della dichiarazione e della busta da parte del dipendente o del pensionato
Entro il 15 maggio 1994	Riceve dal Caaf copia della dichiarazione mod. 730 e il prospetto di liquidazione mod. 730-3	Controlla la regolarità formale della dichiarazione presentata dai lavoratori dipendenti e pensionati, effettua il calcolo dell'imposta dovuta e del contributo al Servizio Sanitario Nazionale, consegna al contribuente copia della dichiarazione mod. 730 e il prospetto di liquidazione mod. 730-3.
A giugno 1994	Riceve lo stipendio o la rata di pensione del mese con i rimborsi o con le trattenute delle somme dovute per l'Irpef e per il contributo al Servizio Sanitario Nazionale. Se lo stipendio o la rata di pensione è insufficiente per il pagamento dell'imposta e del contributo la parte residua verrà trattenuta dagli stipendi o rate di pensione dei mesi successivi	
Entro il 30 settembre 1994	Comunica al datore di lavoro o ente pensionistico di voler effettuare un minore acconto dell'Irpef o del contributo al Servizio Sanitario nazionale rispetto a quello indicato nel Mod. 730-3	
A novembre 1994	Riceve lo stipendio o la rata di pensione del mese con le trattenute delle somme dovute a titolo di acconto per l'Irpef e per il contributo al Servizio Sanitario Nazionale. Se lo stipendio o la rata di pensione è insufficiente per il pagamento dell'imposta e del contributo la parte residua verrà trattenuta dallo stipendio o rata di pensione del mese di dicembre	